



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2024, proposto da

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Scuras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ceriale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallergera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Bagni Vittoria di Spagnuolo Salvatore S.n.c. Siglabile Bagni Vittoria S.n.c., non costituito in giudizio;

Bagni Angela di Giordano Angela, Bagni Vittoria di Salvatore Spagnuolo S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Piermario Gatto, Francesco Massa, Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ceriale del 28 dicembre 2023, n. 176, avente ad oggetto “*Atto di indirizzo al responsabile dell’ufficio demanio relativo alle decisioni da assumere in ordine alle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo*”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso alla predetta deliberazione (compresi eventuali atti di formalizzazione della estensione temporale delle concessioni, allo stato non conosciuti).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ceriale e dei Bagni Angela di Giordano Angela e di Bagni Vittoria di Salvatore Spagnuolo S.n.c.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO:

1) che, come rilevato dal Collegio in udienza, l’art. 21-bis, comma 2, L. n. 287/1990 stabilisce che l’AGCM deve impugnare i provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni “*tramite l’Avvocatura dello Stato*” e tale prescrizione può essere derogata, secondo le regole generali in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, mediante apposito parere reso dall’Avvocato generale dello Stato, nel quale sia rappresentata la sussistenza di eccezionali ragioni che consentano l’affidamento della difesa in giudizio dell’Amministrazione ad un avvocato del libero Foro (art. 1 e 5 del RD 30.10.1933 n. 1611);

2) che, come eccepito dal Comune resistente, la sussistenza (oltre ai soggetti notificati) di plurimi controinteressati titolari di concessioni demaniali marittime il

cui termine di efficacia è stato prorogato da parte dell'impugnata delibera di Giunta e degli atti attuativi, onera la parte ricorrente ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 49 C.p.a.;

CONSIDERATO:

3) che al fine della regolarizzazione relativa allo *jus postulandi* di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 182, comma 2, C.p.c. il Collegio concede alla ricorrente il termine perentorio di 30 giorni (decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza), per depositare in giudizio il parere dell'Avvocato generale dello Stato che attesti, per la specifica controversia, la sussistenza delle eccezionali ragioni che consentano la difesa in giudizio dell'Amministrazione da parte di un avvocato del libero Foro;

4) che al fine dell'integrazione del contraddittorio il Collegio, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., autorizza la ricorrente ad effettuare la notifica per pubblici proclami, secondo le seguenti modalità:

4.a) il Comune resistente, entro 5 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dovrà inviare alla PEC del difensore della ricorrente l'elenco di tutti i soggetti controinteressati di cui al precedente punto 2;

4.b) la ricorrente è autorizzata ad effettuare la notificazione del ricorso ai controinteressati suddetti "*per pubblici proclami*" sul sito *web* istituzionale del Comune resistente mediante pubblicazione, entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento dell'elenco completo dei controinteressati, di un avviso dal quale risulti:

- i) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- ii) il nominativo della ricorrente e delle Amministrazioni intimare;
- iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;
- iv) l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;
- v) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

vi) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4 e 49, comma 3 C.p.a.;

vii) il Comune resistente:

- ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avviso suddetto completo dei dati sopra indicati non oltre 5 giorni dalla loro trasmissione in via informatica da parte della ricorrente;

- deve inviare alla PEC del difensore della ricorrente, entro 2 giorni da quello di pubblicazione, un attestato dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* di quanto sopra indicato, con specificazione della data di tale pubblicazione;

- deve curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" da cui possa raggiungersi la pagina *web* su cui sono stati pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza;

- fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, non deve rimuovere dal proprio sito la documentazione ivi inserita;

viii) la ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova del compimento dei suddetti adempimenti entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla consegna dell'attestato di intervenuta pubblicazione da parte del Comune;

ix) la mancata osservanza da parte della ricorrente dei termini perentori assegnati, determinerà l'improcedibilità del ricorso;

RITENUTO:

- di dover fissare la data dell'udienza pubblica come stabilito nel dispositivo, riservando a tale fase ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, anche della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), dispone a

cura della ricorrente:

- la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, C.p.c., nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 4 luglio 2025.

Manda la Segreteria a comunicare in via amministrativa la presente ordinanza alle parti.

Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore

Nicola Pistilli, Referendario

L'ESTENSORE
Marcello Bolognesi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO